



# Consiglio Regionale del Molise

IL PRESIDENTE

Al Presidente della Quarta  
Commissione consiliare Permanente

Al Direttore del Servizio Supporto alla  
funzione legislativa

S E D E

Materia: Formazione professionale, assistenza scolastica.  
Tipologia atto: Legislativo

OGGETTO: Proposta di legge regionale n. 151, d'iniziativa del consigliere regionale G. Cefaratti  
concernente: "Istituzione dell'Albo unico regionale degli assistenti per l'autonomia e la comunicazione".

Assegnazione per esame ai sensi dell'art. 42 dello Statuto e deliberazione Ufficio di Presidenza n. 52 del 16/6/2014.

Si rimettono a codesta Commissione, ritenuta la sua prevalente competenza nella materia, gli allegati atti concernenti l'oggetto, per l'esame di cui all'articolo 42 dello Statuto della Regione assegnando per la conclusione del procedimento il termine di 90 giorni.

L'inizio del termine per l'esame, ai sensi della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 52 del 16 giugno 2014, decorre dalla data di ricezione dell'atto di assegnazione attestato dal funzionario consiliare svolgente le funzioni di segretario amministrativo della Commissione o da altro funzionario in sua vece.

Salvatore Micone

(Documento informatico sottoscritto con firma  
digitale, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7/03/2005, n. 82)

PROPOSTA DI LEGGE ASSEGNATA ALL'UFFICIO ASSISTENZA PROCEDURALE ALLA  
QUARTA COMMISSIONE IN DATA 10.03.2021  
PER RICEVUTA  
F.TO ELVIRA CONTI

Cons. reg.le  
Serv. Gab.  
C.D.M.

CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE  
IL PRESIDENTE  
XII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

N. 151

**“Istituzione dell’Albo unico regionale degli assistenti per l’autonomia e la comunicazione”.**

di iniziativa del consigliere regionale G. Cefaratti.

Presentata il 25 febbraio 2021

Assegnata alla IV Commissione



Consiglio Regionale del Molise  
- XII Legislatura –

---

Alla c.a.  
Presidente del Consiglio Regionale  
Salvatore Micone  
SEDE

**OGGETTO: “Istituzione dell’Albo unico regionale degli assistenti per l’autonomia e la comunicazione”**

Si trasmette, in allegato alla presente, la proposta di legge di cui all’oggetto.

Cons. Gianluca Cefaratti

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate)

Campobasso, li 25/02/2021

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

### **FIGURA**

Nella scuola della razionalizzazione è in crescita la presenza di figure specialistiche di supporto all'insegnamento e all'inclusione, quale l'assistente per l'autonomia o la comunicazione, figura tuttavia non ancora considerata a pieno titolo come parte del mondo della scuola, con propri diritti e propri doveri e che ancora non beneficia del giusto riconoscimento professionale.

L'assistente per l'autonomia e la comunicazione è un assistente ad personam che facilita la comunicazione dello studente disabile con i soggetti che interagiscono con lui nel contesto scolastico e sociale più ampio.

Ha un ruolo e una funzione diversa da quella dell'assistente igienico-personale, di competenza dei collaboratori scolastici, e da quella dell'insegnante di sostegno: pur fornendo assistenza specialistica e collaborando con l'attività dell'insegnante di sostegno per raggiungere gli obiettivi educativi e didattici del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.), si tratta di figure distinte e separate, necessarie ciascuna nei rispettivi ambiti ma mai intercambiabili.

Tradizionalmente destinatari di tale assistente sono stati gli studenti con disabilità di comunicazione intesa in senso stretto, cioè relativa a deficit visivi o uditivi, ma, nel tempo l'impiego di questa figura è stato potenziato anche in presenza di altre tipologie di significativa disabilità, come in caso di persone con disabilità "psichica".

Tuttavia la necessità dell'assistenza specialistica all'autonomia e alla comunicazione deve essere prescritta nella documentazione sanitaria-scolastica contenente la certificazione e la diagnosi funzionale dello studente, cioè la descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato psicofisico dell'alunno con disabilità (al momento in cui accede alla struttura sanitaria per conseguire gli interventi previsti dagli articoli 12 e 13 della legge n. 104 del 1992).

In presenza di tali situazioni certificate è il Dirigente scolastico che deve assicurare il diritto all'assistenza (come da nota del M.I.U.R. n. 3390 del 30/11/01) inoltrando la richiesta all'Ente locale di riferimento che dovrà farsene carico.

## **FUNZIONI**

Le sue funzioni devono essere anche distinte da quelle dell'assistente di base, igienico-personale, affidate invece ai collaboratori scolastici: l'assistente per l'autonomia e la comunicazione è un operatore - educatore, un mediatore che facilita la comunicazione dello studente disabile con le persone che interagiscono con lui, che stimola lo sviluppo delle abilità nelle diverse dimensioni dell'autonomia di base e sociale, media tra l'allievo con disabilità ed il gruppo classe per potenziare le relazioni tra pari, lo supporta nella partecipazione alle attività scolastiche, partecipa alla programmazione didattico-educativa e gestisce le relazioni con gli operatori psico-socio-sanitari, in vista di progetti di intervento.

## **NORMATIVA**

L'assistente per l'autonomia e la comunicazione è previsto dalla legge n. 104/1992 che obbliga gli enti locali a fornire questo tipo di assistenza che, si ribadisce, non è diretta solo agli studenti con disabilità di comunicazione strettamente intesa dal punto di vista di deficit sensoriale, ma a tutte le tipologie di disabilità che compromettono o rendono difficile l'apprendimento e la relazione.

Per ottenere l'assistenza alla comunicazione è necessario che ne venga riconosciuta la necessità nella Diagnosi Funzionale.

I criteri di reclutamento e formazione di tale figura professionale sono delegati agli Enti Locali che sono tenuti a fornire gli assistenti per l'autonomia agli alunni non autosufficienti o parzialmente non autosufficienti, e assistenti per la comunicazione agli alunni con grave difficoltà di comunicazione dovuta a qualsiasi causa.

Per gli studenti con disabilità della scuola secondaria di secondo grado il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, all'art. 139, attribuiva alle province il compito di reclutare gli assistenti agli studenti disabili. A seguito dell'abolizione delle competenze delle province a decorrere dal primo gennaio 2016, la legge di stabilità 2016 (28 dicembre 2015 n. 208), all'art. 1, comma 947, ha attribuito alle Regioni il compito di garantire gli assistenti educativi e della comunicazione, a meno che le Regioni stesse non abbiano già deliberato le nuove competenze alle Città metropolitane o ad altri enti. Infine, il D. Lgs. 13 aprile 2017 n. 66, integrato dal D. Lgs. n. 7 agosto 2019 n. 96, ha previsto, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, che

siano individuati i criteri per una progressiva uniformità su tutto il territorio nazionale della definizione dei profili professionali del personale destinato all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale, anche attraverso la previsione di specifici percorsi formativi.

### **FORMAZIONE DELL'ASSISTENTE**

La Legge n. 104/92 prevede l'obbligo per gli enti locali di fornire assistenza per l'autonomia e la comunicazione agli alunni con disabilità che ne abbiano necessità: il Dirigente Scolastico deve richiedere, su sollecitazione della famiglia, l'assistente all'Ente Locale di riferimento, vale a dire la Provincia per le scuole secondarie di secondo grado e il Comune per i gradi inferiori.

La formazione ed il reclutamento dell'assistente appaiono piuttosto intricati ed eterogenei. Infatti, poiché la legge prevede che tali figure siano messe a disposizione dagli enti locali, la definizione dei modi in cui il servizio deve essere gestito e i criteri di reclutamento e formazione del personale sono delegati proprio agli Enti Locali: ciò significa che Province e Comuni si muovono in maniera piuttosto libera ed autonoma.

Gli stessi termini utilizzati per individuare tale figura sono diversi nei vari territori. Si parla quindi di assistenti, sostegno educativo, assistenza educativa, AEC esperti in Braille, LIS ecc. Se poi aggiungiamo che esistono anche altre figure che operano nelle scuole, con compiti di assistenza di base o specialistica, collaboratori, OSS, oppure figure ibride, come ad esempio gli accudienti, la situazione si complica ancora di più e spesso non è di facile comprensione.

A tale eterogeneità nei termini corrisponde la medesima varietà nella formazione e nel reclutamento: per quanto concerne la formazione, sono stati attivati negli ultimi anni diversi corsi professionalizzanti organizzati da diversi enti per la frequenza dei quali si richiedono di solito alcuni titoli di accesso, come le lauree in ambito psico-pedagogico o diplomi nella medesima area, ma non pochi sono aperti a tutti i diplomati o a chi ha formazione ed esperienza maturata nel settore educativo o di assistenza.

Tali corsi mirano a formare figure professionali qualificate per fornire un'assistenza specialistica a soggetti con disabilità fisica, psichica e sensoriale, la cui limitazione in autonomia e/o comunicazione determini la necessità di un'assistenza ad personam.

Non esistono fonti normative che specifichino in maniera dettagliata quali debbano essere i titoli o i requisiti per poter svolgere il compito di assistente scolastico

specialistico per l'autonomia e comunicazione: la legge n. 104/92, infatti, si limita a prevedere in maniera generica che il personale sia appositamente qualificato e specificamente formato.

Generalmente, però, i bandi si concentrano su titoli di studio di area didattica e pedagogico-educativa; in ogni caso non possono prescindere da certi requisiti minimi, come il conseguimento di almeno un titolo di scuola secondaria superiore.

### **RUOLO DEGLI ASSISTENTI NELLA DIDATTICA A DISTANZA**

I Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 e dell'8 marzo 2020 hanno disposto che per tutta la durata della sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado i dirigenti scolastici attivassero attività formative e modalità di didattica a distanza, «avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità».

Il Decreto Legge 14/20 ha previsto, durante la sospensione del servizio scolastico e per tutta la sua durata, la possibilità per gli Enti Locali di fornire assistenza agli alunni con disabilità mediante «erogazione di prestazioni individuali domiciliari», finalizzate al «sostegno nella fruizione di attività didattiche a distanza».

Il Decreto, dunque, prefigurava per l'alunno/studente con disabilità la possibilità di essere supportato non solo a distanza dall'insegnante di sostegno e dagli insegnanti curricolari, ma anche a domicilio, dall'assistente all'autonomia e alla comunicazione, previo impegno della famiglia a garantire durante lo svolgimento di tale servizio l'adozione delle precauzioni e il rispetto delle misure di sicurezza volte a contrastare la diffusione del contagio da coronavirus, prescritti dalle Istituzioni per tutelare la salute di operatori e utenti e dei loro familiari.

In tale quadro, sembrava impensabile che l'assistente educativo, spesso considerato come un "corpo estraneo" allo stesso Consiglio di Classe, una figura esterna alla Pubblica Amministrazione, un lavoratore dipendente da cooperative che operano in convenzione con Enti Locali (Comuni, Città Metropolitane, Regioni), con un profilo professionale non (ancora) normato accettasse di andare al domicilio dei suoi alunni, eppure non solo è successo, ma anche con risultati eccezionali.

A ciò si aggiunga che nel "Decreto Inclusione" (il Decreto Legislativo 66/17, integrato e corretto dal Decreto Legislativo 96/19), queste figure fanno ufficialmente parte del Gruppo di Lavoro Operativo (GLO, articolo 9, comma 10), che è preposto alla stesura del Piano Educativo Individualizzato di ogni alunno/studente con disabilità, anche se nella realtà spesso non è loro concesso neppure di accedere alla documentazione relativa all'alunno o al registro elettronico e la loro figura professionale attende ancora di essere normata.

Alla luce di tali considerazioni, sarebbe opportuno e quanto mai necessario che queste figure siano considerate a pieno titolo come parte del mondo della scuola, con un'elencazione precisa ed esaustiva dei propri diritti e dei propri doveri.

### **SITUAZIONE IN MOLISE**

A seguito del riparto del contributo di 100 milioni per il 2019 a favore delle regioni per l'esercizio delle funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione, alla Regione Molise sono state assegnate risorse pari a circa € 700.000,00.

Tale contributo viene erogato alle regioni che poi provvedono ad attribuirlo alle province e alle città metropolitane che effettivamente svolgono le funzioni di assistenza: qualora invece le funzioni di assistenza siano svolte, a seguito di specifiche disposizioni regionali (come in Molise), da soggetti diversi dalle province e dalle città metropolitane, la quota del contributo viene attribuita alla regione che stabilisce le modalità di riparto tra gli enti territoriali interessati.

Alla luce di tali premesse, per la Regione Molise il suddetto Piano di riparto nazionale ha previsto di destinare € 586.161,00 per gli alunni con disabilità nella provincia di Campobasso, ed € 114.252,00 per gli alunni con disabilità nella provincia di Isernia.

Tuttavia il dato preciso relativo al numero degli alunni con disabilità presenti nel territorio regionale non viene aggiornato dal 2016 (quando a CB erano segnalati 354 casi, e ad Isernia 69).

**Un'altra peculiarità della nostra Regione è l'assoluta mancanza di un Albo regionale degli assistenti per l'autonomia e la comunicazione nel quale far confluire tutte le professionalità presenti sul territorio (formate tramite i corsi a catalogo finanziati dalla stessa Regione ovvero da quelli a pagamento promossi dalle agenzie formative): l'obiettivo della presente pdl è pertanto quello di disporre a livello regionale di un elenco dal quale gli Enti territorialmente competenti possano attingere per far fronte alle richieste degli istituti scolastici, selezionando le varie figure professionali a seconda delle competenze richieste dalle singole scuole.**



# **“ISTITUZIONE DELL’ALBO UNICO DEGLI ASSISTENTI PER L’AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE”**

## **ART. 1 – PRINCIPI E FINALITA’**

**1.** La Regione, nel rispetto degli articoli 34, 117 e 118, quarto comma, della Costituzione e della normativa nazionale (legge n. 104/1992), nonché in attuazione dell' articolo 39 dello Statuto Regionale, con la presente legge, provvede alla tutela, allo sviluppo e alla valorizzazione del ruolo di assistente per l’autonomia e la comunicazione.

**2.** La Regione riconosce il ruolo sociale dell’assistente per l’autonomia e la comunicazione, il cui scopo è quello di favorire l’integrazione e la partecipazione alle attività scolastiche, l’interazione all’interno dell’ambiente scolastico, sociale e culturale dell’alunno disabile, mediando al fine di renderne agevole la comunicazione, l’apprendimento, l’integrazione e la relazione, ponendosi come tramite tra lo studente disabile e la sua famiglia, la scuola, la classe ed i servizi territoriali specialistici.

## **ART. 2 – ALBO REGIONALE**

**1.** È istituito presso la Giunta regionale, Assessorato alle Politiche Sociali, l'Albo unico regionale degli assistenti per l’autonomia e la comunicazione a cui le figure professionali che possiedono i requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, possono iscriversi.

**2.** La Giunta regionale stabilisce, con proprio atto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri di accesso al conseguimento del titolo di assistente per l’autonomia e la comunicazione, i requisiti per l'iscrizione all’Albo, nonché le modalità di tenuta e di aggiornamento dello stesso.

**3.** La graduatoria degli iscritti all’Albo è definita in virtù dei punteggi di ciascun iscritto sulla base dei titoli posseduti.

### **ART. 3 – INTESE E PROTOCOLLI TRA REGIONE, UNIVERSITA' E ENTI DI FORMAZIONE**

- 1.** Nel rispetto delle reciproche autonomie e delle reciproche finalità istituzionali, la Regione attiva intese e protocolli con l'Università degli Studi del Molise e con gli Enti regionali di formazione professionale per concorrere al riconoscimento, alla promozione e all'aggiornamento del ruolo di assistente per l'autonomia e la comunicazione.
- 2.** L'Università e gli Enti di formazione organizzano a tal fine corsi di aggiornamento professionale a cadenza biennale per tutti coloro che sono iscritti all'Albo unico regionale.

### **ART. 4 – OBBLIGATORIETA' DEI CORSI DI AGGIORNAMENTO**

- 1.** L'aggiornamento di cui all'art. 3 è finalizzato all'adeguato mantenimento, approfondimento e sviluppo delle competenze tecnico professionali dell'iscritto, attinenti alle materie oggetto dell'esercizio professionale e/o alle funzioni svolte dallo stesso, secondo la normativa vigente.
- 2.** L'assistente per l'autonomia e la comunicazione regolarmente iscritto all'albo ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale, a pena di esclusione dall'Albo unico regionale.

### **ART. 5 – OBBLIGHI PER GLI ENTI LOCALI**

- 1.** In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 e dall'art. 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è fatto obbligo agli Enti Locali territorialmente competenti di garantire, agli alunni con disabilità fisici o sensoriali appartenenti alle scuole di ogni ordine e grado legittimati a farne richiesta, l'assegnazione di assistenti per l'autonomia e la comunicazione attingendo esclusivamente dall'Albo unico regionale di tali figure professionali.
- 2.** Per ricoprire eventuali incarichi finalizzati all'espletamento del servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione in favore degli alunni con disabilità, l'individuazione di ciascuna figura professionale, ad opera degli enti locali, potrà avvenire per particolari esigenze, anche con riferimento al livello di specializzazione ed alle competenze richieste dal P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato).

## **ART. 6 – NORMA FINANZIARIA**

**1.** Per le finalità di cui alla presente legge non derivano oneri diretti e indiretti a carico del bilancio regionale.

## **ART. 7 - ENTRATA IN VIGORE**

**1.** La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Molise.

**2.** La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.